

C O M U N E D I C I S L A G O

(Provincia di Varese)

Rep. N.3/2020

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA

PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES

MEDIANTE IL RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 115/2008

CIG 7662695FF0 CUP: B17E18000030007

L'anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di Luglio in Cislago e nella

Casa Comunale, avanti a me Quagliotti dr. Angelo, Segretario Comunale,

firma digitale a me intestata rilasciata da InfoCert Firma Qualificata N. serie

BF6504 valida sino al 28/04/2022 e non revocata, autorizzato a rogare gli atti

in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.97 comma 4, lett. c) del

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi senza l'assistenza di

testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso:

- Dott.ssa Lastraioli Marina nata a Vinci il giorno 06/04/1967, Responsabile

del Servizio Tecnico Comunale, nominato con Decreto Sindacale n. 51 del

18/05/2020, firma digitale a lei intestata rilasciata da Infocert Servizi di

Certificazione Firma Qualificata N. serie 818F42 valida sino al 21/06/2021 e

non revocata, la quale agisce per conto del Comune di Cislago – Partita IVA

00308220128, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche

“Comune”;

E

- signor Romagnoli Francesco nato a Milano (MI) il giorno 14/11/1971, firma digitale a lui intestata rilasciata da Infocert Spa Firma Qualificata N. serie 2018503298326 valida sino al 29/09/2021 e non revocata, Procuratore, nominato con atto del Notaio Atlante Nicola datato 27/04/2020 Repertorio n. 61095 – Raccolta n. 31419, dalla società ENEL SOLE Srl, con sede legale a Roma (RM) in Via Flaminia n.970 - Partita IVA 05999811002, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in nome e per conto dell’A.T.I. ENEL SOLE Srl – IM3 Srl, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Concessionario”;

PREMESSO CHE:

- il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.LGS 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

- al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e di realizzare un conseguente risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle vigenti norme sul contenimento dell’inquinamento luminoso, il Comune di Cislago, con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 186 del 28/06/2018, ha indetto una gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento della concessione del servizio di pubblica illuminazione, inteso come l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese all'adeguamento normativo, riduzione dell'inquinamento luminoso ed al conseguente risparmio energetico mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione ed

ammodernamento dei punti luce esistenti attraverso la fattispecie del finanziamento tramite terzi;

- con la suddetta determinazione n. 186/2018 è stato stabilito di affidare la concessione di che trattasi mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delegando la procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Varese, nonchè di approvare lo schema del disciplinare di gara e i relativi allegati;

- con determinazione dirigenziale n. 2375 del 05/11/2018 la S.U.A. Provincia di Varese ha accettato la delega della gara in oggetto e ha indetto la procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della concessione del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti con la predisposizione degli stessi ai servizi di smart cities mediante ricorso al finanziamento tramite terzi;

- la S.U.A. Provincia di Varese ha pubblicato in data 05/11/2019 sulla piattaforma Sintel, messa a disposizione dalla centrale regionale acquisti di Regione Lombardia, la procedura di cui sopra con ID 102954544;

- la S.U.A. Provincia di Varese ha pubblicato il Bando di cui sopra sulla G.U.R.I. n. 128 del 02/11/2018 e n. 135 del 19/11/2018, all'Albo Pretorio della Provincia di Varese e sull'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Lombardia;

- a seguito dell'espletamento della gara di cui sopra, è stata proposta l'aggiudicazione a favore del Concessionario, come risulta dai verbali della Commissione di gara in data 09/05/2019;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di

Cislago n. 190 del 05/08/2019 la gara sopra citata è stata aggiudicata all'A.T.I

ENEL SOLE S.r.l. - IM3 S.r.l., che ha offerto un ribasso di gara del 10%

(diecipercento) sull'importo annuo posto a base di gara di € 172.492,61 e un

ribasso del 38% sull'Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto definitivo,

come risulta dal Report della procedura Sintel, depositato agli atti del Servizio

Tecnico unitamente al fascicolo telematico relativo alla procedura di gara;

- il Responsabile Unico del procedimento dell'affidamento di cui trattasi ha

attestato che sono trascorsi oltre 35 giorni dall'avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e che in data

06/09/2019 l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente

pubblicato;

- le verifiche effettuate dalla S.U.A. Provincia di VARESE in ordine alle

dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno dato esito positivo

ovvero è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR n.

445/2000. In particolare, sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti

dell'aggiudicatario in parte dalla S.U.A. Provincia di Varese e in parte dal

Servizio Tecnico del Comune di Cislago (di seguito S.T.), depositate agli atti

del Servizio Tecnico del medesimo Comune, di seguito elencate:

- “Esito verifica regolarità fiscale” ditta ENEL SOLE S.r.l., in data 15/06/2020;

- “Esito verifica regolarità fiscale” ditta IM3 S.r.l., in data 03/06/2020;

- “Certificato del Casellario Giudiziale” ditta ENEL SOLE S.r.l., per i rappresentanti legali, l'amministratore unico, i procuratori, i componenti del collegio sindacale e dell'organo di vigilanza, il direttore tecnico in data 03/06/2020;

- “Certificato del Casellario Giudiziale” ditta IM3 S.r.l., per il rappresentante legale/direttore tecnico in data 03/06/2020;
- “Certificato Tribunale fallimentare” ditta ENEL SOLE S.r.l., richiesto in data 30/05/2020, ad oggi non riscontata; tuttavia dal certificato della C.C.I.A.A. datato 30/06/2020, allegato al presente, risulta che “*ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa*”;
- “Certificato Tribunale fallimentare” ditta IM3 S.r.l., in data 08/06/2020;
- “Certificato Casellario ANAC” ditta ENEL SOLE S.r.l., in data 29/05/2020;
- “Certificato Casellario ANAC” ditta IM3 S.r.l., in data 30/05/2020;
- “Certificato di ottemperanza L.68/99” ditta ENEL SOLE S.r.l., in data 10/06/2020;
- “Certificato di ottemperanza L.68/99” ditta IM3 S.r.l.: si dà atto che la ditta non è soggetta all’applicazione della L. 68/1999;
- per Enel Sole s.r.l. non è richiesta la Certificazione antimafia, come previsto ai punti a) e b), comma 3 dell’art. 83 del D. Lgs. 159/2011, in quanto soggetto privato, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge e di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;

- Comunicazione in data 04/06/2019 alla Banca dati Nazione Antimafia (B.D.N.A. n. PR_MIUTG_Ingresso_0117254_ 20190604) per ditta IM3 s.r.l.;

- il Concessionario ha prodotto:

- ✓ la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta ENEL SOLE S.r.l. (mandataria) e la ditta IM3 S.r.l. (mandante) Repertorio n 27268 Raccolta n 7846 del 11/09/2020 registrato a Milano 2 il 20/09/2019 al n.28652 serie 1T, rettificato con atto Repertorio n 28592 Raccolta n 8031 del 05/03/2020 registrato a Milano 2 il 16/03/2020 al n.23446 serie 1T, con indicazione delle quote di partecipazione delle imprese costituenti l'A.T.I. (68,13% Enel Sole s.r.l.; 31,87% IM3 s.r.l.);

- ✓ copia delle polizze assicurative di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ copia del Documento di Valutazione dei rischi del Concessionario di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.,
- ✓ copia del D.U.V.R.I. di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. predisposto dal Comune di Cislago e sottoscritto da ENEL SOLE S.r.l. e da IM3 S.r.l.;

- la mandante IM3 S.R.L. ha comunicato con nota in data 22/06/2020 (prot.n. 8001) di aver conferito mandato all'incasso di tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal Comune di Cislago in relazione alla Concessione in oggetto;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cislago n.121 del 30/06/2020 si è preso atto dell'avvenuta costituzione del

raggruppamento temporaneo di imprese tra la società Enel Sole S.r.l., in qualità di mandataria per la quota del 68,13%, e la società IM3 s.r.l., in qualità di mandante per la quota del 68,13%, aggiornando lo schema del contratto;

- con la suddetta determinazione si è preso atto, altresì, che le società costituenti il raggruppamento hanno stabilito che la Capogruppo è autorizzata a compiere, in proprio e in nome e per conto dell'impresa mandante, tutti gli atti necessari all'esecuzione del mandato, ivi compreso l'incasso di tutte le somme dovute dal Committente per l'esecuzione dell'appalto, ferma restando la separata fatturazione verso la stazione appaltante per le prestazioni rispettivamente rese;

- il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è la dott.ssa Marina Lastraioli in qualità di responsabile del Servizio Tecnico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) - Oggetto del contratto

Il Comune di Cislago, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva la concessione del servizio di pubblica illuminazione avente ad oggetto l'attività di conduzione, manutenzione ordinaria, programmatica, preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Cislago, ivi inclusa la fornitura dell'energia elettrica, nonché i lavori di riqualificazione, ammodernamento, messa a norma e adeguamento normativo dei medesimi, mediante la fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi, di cui al D. Lgs.

115/2008, sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità, obbligandosi ad eseguire i servizi a perfetta regola dell'arte, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto (nel proseguo per brevità "Capitolato"), che si allega al presente atto e nel Progetto Definitivo posto a base di gara (nel proseguo per brevità "Progetto definitivo"), depositato agli atti dell'Amministrazione e che si intende qui integralmente richiamato, nonché nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara (nel proseguo per brevità "Offerta tecnica"), che si allega al presente atto.

Il Comune di Cislago e il Concessionario prendono atto che non è ancora pervenuto un riscontro alla Comunicazione trasmessa in data 04/06/2019 alla Banca Dati Nazione Antimafia (n. PR_MIUTG_Ingresso_0117254_20190604) relativa alla ditta IM3 s.r.l. e stipulano in presente contratto sotto la condizione risolutiva prevista dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.

Art. 3) - Durata

La durata della concessione del servizio di pubblica illuminazione è di anni 18 (diciotto) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti, di cui all'art. 31 Capitolato, che dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipula del presente contratto.

In caso di consegna frazionata dell'impianto, la data di riferimento per il calcolo del termine del contratto è quella relativa al primo verbale di consegna. Tale data farà fede anche in caso di consegna degli impianti sotto riserva di legge.

Dalla data verbale di consegna decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti

a carico del concessionario previsti dall'art. 8 Capitolato;

Art. 4) Ammontare del contratto - Canone

L'importo del contratto ammonta a Euro 2.839.027,86 (diconsi Euro duemilioniottocentotrentanovemila zero ventisette/86) oltre IVA 22%.

Il Comune pagherà al Concessionario per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, un canone annuo come di seguito determinato alla luce di quanto espresso in sede di offerta economica presentata dal Concessionario, che si allega al presente atto.

Il canone complessivo annuo è così composto:

- canone per la fornitura energetica: € 49.676,20
- canone di gestione: € 31.054,10
- canone di riqualificazione: 74.513,05
- oneri per la sicurezza: € 2.480,42.

Il canone anzidetto si intende omnicomprensivo e relativo a tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario.

Il canone di fornitura energetica ed il canone di gestione nonché gli oneri di sicurezza dovranno essere fatturati con cadenza bimestrale posticipata, mentre il canone di riqualificazione dovrà essere fatturato con cadenza annuale, la prima annualità sarà fatturata al raggiungimento attestato dalla D.L. del concedente del raggiungimento del 50% dei lavori di efficientamento. Il saldo delle fatture da parte dell'Amministrazione concedente è previsto a 30 gg d.f..

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 106, comma 4 del Codice, l'Amministrazione accetta sin d'ora che i propri debiti verso l'Aggiudicatario relativi al canone di riqualificazione siano ceduti dal Concessionario stesso al soggetto finanziatore (cessione pro-soluto).

Il canone annuo sarà fatturato dalla Capogruppo e dall'Impresa Mandante pro-quota come indicato nell'atto di costituzione dell'A.T.I. (68,13% Enel Sole s.r.l.; 31,87% IM3 s.r.l.). Il canone annuo sarà pertanto ripartito come segue:

	Canone annuo	Enel Sole s.r.l.	IM3 s.r.l.
canone fornitura energia	49.676,20	33.844,40	15.831,80
canone di gestione	31.054,10	21.157,16	9.896,94
canone di riqualifica (annuale)	74.513,05	50.765,74	23.747,31
oneri della sicurezza	2.480,42	1.689,91	790,51
canone annuo totale	157.723,77	107.457,20	50.266,57

Le parti danno atto che le società constituenti il raggruppamento hanno stabilito che la Capogruppo è autorizzata a compiere, in proprio e in nome e per conto dell'impresa mandante, tutti gli atti necessari all'esecuzione del mandato, ivi compreso l'incasso di tutte le somme dovute dal Committente per l'esecuzione dell'appalto, ferma restando la separata fatturazione verso la stazione appaltante per le prestazioni rispettivamente rese. La società mandante IM3 S.R.L. ha comunicato con nota in data 22/06/2020 (prot.n. 8001) di aver conferito mandato all'incasso di tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal Comune di Cislago in relazione alla Concessione in oggetto.

Art. 5) – Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 47 del Capitolato.

Il valore del canone annuo sarà oggetto di indicizzazione annuale parametrata all'indice ISTAT — FOI, per quanto riguarda il canone di gestione, e parametrata alle variazioni del costo dell'energia, per quanto riguarda il canone di fornitura energetica.

Art. 6) – Finanziamento tramite terzi degli interventi di riqualificazione,

ammmodernamento, messa a norma e adeguamento

Gli interventi di riqualificazione, intesi quali progettazione, fornitura, esecuzione interventi, direzione lavori e collaudo di tutto quanto necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, nonché l'adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso saranno effettuati, sulla base di quanto ulteriormente proposto in sede gara, con la fattispecie del Finanziamento Tramite Terzi (ovvero del Concessionario), di cui al D. Lgs 115/2008 e, pertanto, senza oneri diretti di investimento in capo all'Amministrazione concedente.

Il Concessionario provvederà alla loro realizzazione, sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese (comprese degli oneri finanziari) mediante il trattenimento del risparmio energetico e delle economie gestionali generate. In particolare, l'investimento s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con tutti i risparmi attesi generati dagli interventi proposti (risparmio energetico ed economie gestionali).

Pertanto, l'ammortamento degli investimenti realizzati dal Concessionario, comprensivo di tutti i relativi costi, sarà a totale rischio del medesimo e non costituirà in alcun modo onere per l'Amministrazione concedente, il tutto come risultante dal Piano economico finanziario presentato in sede di gara ed in maniera coerente con la matrice dei rischi allegata al Capitolato.

A tal proposito, il Concessionario ha dichiarato la sostenibilità economica degli interventi e la remunerabilità dell'investimento e della conseguente gestione del servizio.

Art. 7) – Obblighi ed oneri delle parti

Il Concessionario si obbliga all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potrebbero essere emanate nel corso del contratto.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire il contratto alle condizioni, patti e modalità previsti dal Capitolato, dall'Offerta tecnica e da tutti gli elaborati che fanno parte del Progetto definitivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27/04/2018.

Le parti dichiarano di avere sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al punto precedente, che restano depositati agli atti dell'Amministrazione comunale e qui si richiamano quali parti integrali del presente contratto.

Le parti si obbligano, in particolare, a rispettare tutte le condizioni del Capitolato, dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica.

Il Concessionario si impegna a redigere e rispettare il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs 81/08 ed a consegnare entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008, nonché a redigere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, il progetto esecutivo.

Art. 8) - Prestazioni a carico del Concessionario

Il Concessionario ha l'obbligo di espletare il servizio oggetto del presente contratto secondo le modalità e le tempistiche contenute nel Capitolato, nei suoi allegati, con le integrazioni dell'Offerta tecnica presentate in sede di gara.

In particolare, i contenuti delle caratteristiche generali del servizio, le

prescrizioni di carattere generale, nonché le principali prestazioni a carico del Concessionario sono riportati nel Capitolato all'art. 8 e nel Progetto definitivo.

Art. 9) - Fornitura dell'energia elettrica

Con l'assunzione del servizio, il Concessionario deve provvedere nel più breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la volturazione, a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto del contratto.

Art. 10) - Manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti, reperibilità e pronto intervento

Ai sensi della Parte III del Capitolato, il Concessionario è tenuto a mantenere in esercizio tutti gli impianti consegnati, secondo le modalità previste nel Capitolato e nell'Offerta tecnica, nonché ad effettuare un continuo controllo di tutti i parametri funzionali e della conformità alle leggi vigenti e/o che saranno tali nel corso dell'appalto.

Gli impianti saranno riconsegnati, al termine del contratto, in perfetta efficienza e perfetto stato di adeguamento normativo, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Il servizio d'illuminazione pubblica è garantito, per tutta la durata del contratto, alle condizioni meglio descritte nel Capitolato e nell'Offerta tecnica, secondo le quali il Concessionario ha l'obbligo di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti a qualsiasi causa dovuti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso.

Art. 11) - Consegnna e riconsegna degli impianti

Con l'assunzione del servizio è redatto, in contraddittorio fra le parti, un verbale di consegna degli impianti di cui all'art.31 del Capitolato Speciale d'Appalto oggetto del presente contratto, affidati al Concessionario. Dalla data del suddetto verbale, decorrono le responsabilità a carico del Concessionario secondo quanto indicato nel Capitolato.

Al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i loro accessori, manufatti e fabbricati che li contengono dovranno essere riconsegnati dal Concessionario all'Amministrazione concedente in perfetta efficienza e rispondenza alle norme e nello stato di fatto, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 12) Realizzazione degli interventi proposti

Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi richiamati nella Parte II del Capitolato ed esplicitati nel dettaglio nel Progetto definitivo, con quanto ulteriormente proposto in sede di Offerta tecnica, entro 210 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato; egli dovrà provvedere a tutte le spese inerenti la progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, fornitura materiali, allestimento e autorizzazioni cantieri, posa in opera e collaudo, nonché a tutte le ulteriori spese riportate nel citato Capitolato.

Si dà atto che entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti il Concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo degli interventi di cui al presente articolo redatto dal progettista illuminotecnico indicato in sede di gara e contenente i materiali indicati in sede di gara nel

rispetto delle prescrizioni del capitolo 4.2.3 del Progetto definitivo posto a base di gara. L'Amministrazione comunale concedente si impegna a provvedere alla verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del Codice nonché all'approvazione del progetto esecutivo entro e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione, fatte salve le tempistiche necessario per eventuali necessità di adeguamento del progetto o per la richiesta di eventuali pareri e prescrizioni.

L'inizio dei lavori avrà luogo entro una settimana dall'approvazione del progetto esecutivo, previa nomina da parte dell'Amministrazione concedente del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza e del Responsabile del Collaudo.

Al termine dell'esecuzione degli interventi, dovrà essere consegnata all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica elencata nel Capitolato e si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data di fine lavori.

Il Concessionario riconosce che gli interventi proposti, così realizzati, saranno acquisiti immediatamente al patrimonio comunale; nessun diritto potrà vantare il Concessionario medesimo nei confronti dell'Amministrazione in relazione a detti lavori e, in particolare, nessuna corresponsione di somme a qualunque titolo potrà essere pretesa, salvo il canone previsto dal presente contratto.

Art.13) – Termini di esecuzione e penali

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei singoli lavori, previsti dal Capitolato (art. 22), dal Cronoprogramma e dall'Offerta tecnica, è prevista una penale pari a:

1) € 3.616,07 (0,3% del valore netto delle opere) giornaliere per ogni stabile

e/o impianto di illuminazione pubblica;

2) € 78,87 (0,5% del canone annuo di gestione al giorno per impianto, quadro

elettrico) per i ritardi superiori a dieci minuti, nell'accensione e spegnimento
degli impianti;

3) € 47,32 (0,3% del canone annuo di gestione) al giorno a punto luce fino ad

un massimo di 10 gg, per le seguenti mancanze che si possono verificare
anche singolarmente:

- il mancato rispetto dei programmi di manutenzione degli stessi;

- il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle altre prestazioni oggetto del
contratto;

- il mancato rispetto del caricamento dei dati di ogni singolo punto luce nel
database del sistema di telecontrollo e telegestione entro 30 giorni
dall'ultimazione lavori;

- la mancata disponibilità delle informazioni attraverso il sistema informativo.

4) € 500,00 fino ad un massimo del 10% del canone annuo di gestione per

ogni ora di ritardo su segnalazione di pronto intervento;

5) per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.1 del
Capitolato:

a. una riduzione percentuale del canone annuo di fornitura energetica, pari
all'aumento percentuale del consumo massimo in kWh / punto luce obiettivo;

b. una riduzione percentuale del canone annuo di gestione, pari allo
sconfinamento (in aumento o in diminuzione) del range di accensione annua
obiettivo in kWh.

Al riscontro di mancanze in relazione alle scadenze o impegni contrattuali, il

Comune concedente applicherà le penali previste previa comunicazione scritta

al Concessionario, che equivarrà ad una contestazione di inadempimento contrattuale, fissando un termine per l'effettuazione delle previste azioni correttive. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il Concessionario può presentare per iscritto al Concedente proprie deduzioni difensive. La scadenza di tale termine senza che il Concessionario abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all'accettazione definitiva della contestazione avanzata dal Concedente. Nel caso in cui il Concedente respinga le argomentazioni difensive presentate dal Concessionario, ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, il Concessionario sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite dal Concedente nei termini e modi impartiti dall'Amministrazione stessa, ferma restando l'applicazione della penale irrogata. Il recupero delle somme quantificate come penali, verrà operato dal Concedente con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti al Concessionario a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero ed in subordine mediante escussione della garanzia, che successivamente il Concessionario dovrà provvedere ad integrare. Per le detrazioni il Concessionario non potrà opporre alcuna eccezione una volta accertate le inadempienze da cui sono scaturite. Qualora il concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo del contratto, il concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto conformemente alle previsioni del presente Capitolato.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Concedente di pretendere il risarcimento di tutti i maggiori danni derivanti dagli inadempimenti che dovessero

comportare l'applicazione di penali.

Art. 14) - Controlli

Durante l'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, a suo insindacabile giudizio, con o senza preavviso, sempre e comunque alla presenza del Concessionario o del suo rappresentante o del responsabile tecnico.

L'Amministrazione ha altresì facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, dei registri di manutenzione e di tutta la documentazione in genere inerente all'appalto.

Eventuali irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel Capitolato e a quanto proposto in sede di gara saranno immediatamente notificate per gli opportuni adempimenti di competenza.

Art.15) – Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore presta apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. 150/2016 e s.m.i. e con le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 D. Lgs. 150/2016 e s.m.i., mediante: polizza n. 8312/8200/00784625/479238/2252-2019 in data 06/09/2019 rilasciata dall'istituto Bancario Intesa San Paolo S.p.A. (iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari art. 64 D. Lgs. n. 385/1993 al n. 5361) agenzia di Roma per l'importo di Euro 141.951,39 (euro centoquarantunomilanovecentocinquantuno/39) pari al 5% (cinquepercento) dell'importo del presente contratto. La predetta percentuale tiene conto della riduzione del 50% in quanto l'Appaltatore è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001-2015.

2. L'importo della cauzione definitiva dovrà essere aggiornato ogni cinque anni secondo la variazione su base quinquennale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT.

3. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Art.16) – Polizza assicurativa

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario ha stipulato:

1) Polizza assicurativa n. 398752234 rilasciata dalla società Generali Italia S.p.A. (iscritta all'Albo IVASS al n. 1.00021), scadente il 15/01/2021, e relativa appendice 398752234.1 di cui all'art.103 comma 7 del Codice:

- per eventuali danni alle opere in esecuzione, per il valore di € 1.339.292,26 (unmilionetrecentotrentanovemila duecentonovantadue/26);
- per eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere anche preesistenti per € 1.000.000,00 (unmiliione/00);
- contro la responsabilità civile verso terzi, per € 2.000.000,00 (duemilioni/00);

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

A far data dall'assunzione del servizio il Concessionario ha stipulato inoltre Polizza assicurativa n. XIT0005726LI rilasciata dalla società AXA Corporate Solution Assurance (iscritta all'Albo IVASS al n.I.00024), scadente il 31/10/2020, per un massimale di € 3.000.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i

rischi derivanti dallo svolgimento del servizio e che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sempre derivanti dall'esecuzione del servizio; detta polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del servizio.

AXA Corporate Solution Assurance con nota in data 04/11/2019 ha dichiarato che la polizza di cui sopra è valida e operante durante l'espletamento di tutte le attività connesse allo svolgimento della concessione e l'esecuzione dei lavori per il servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli stessi ai servizi di smart cities mediante ricorso al finanziamento tramite terzi nel Comune di Cislago.

Enel sole s.r.l. ha trasmesso, inoltre, dichiarazione in data 25/11/2019 (ns. prot. n. 16859 del 26/11/2019) con la quale si impegna a rinnovare la polizza assicurativa che tiene indenne il Comune di Cislago da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di pubblica illuminazione per tutta la durata della convenzione e a trasmettere la stessa almeno 10 giorni prima della data di scadenza.

Le parti stabiliscono che, qualora la polizza di cui sopra alla scadenza non venisse rinnovata o stipulata ex novo, il Comune di Cislago assume pieno titolo di sospendere, senza riconoscimento di interessi moratori, i pagamenti del canone concessorio fino alla consegna della polizza stessa debitamente rinnovata.

Art.17) – Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, senza il consenso dall'Amministrazione, che potrà concederlo o negarlo senza obbligo di motivazione.

Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all'art. 174 del Codice, per le

opere e i lavori indicati in sede di offerta.

Art.18) – Controversie

In caso di insorgenza di controversie relative al contratto in oggetto, è esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competente.

Il Tribunale competente sarà quello di Busto Arsizio.

Art.19) – Cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento

Fermo restando quanto previsto dall'art. 176 del Codice, il contratto di concessione stipulato con il Concessionario potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario ed agli eventuali enti finanziatori mediante PEC, nei seguenti casi:

I) ritardo di oltre 45 giorni nella presentazione del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti all'art. 22 del Capitolato e/o mancato recepimento di pareri e prescrizioni vincolanti;

II) interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 20 giorni nell'arco dell'intera durata contrattuale, ovvero di 2 giorni consecutivi;

III) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;

IV) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;

V) cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione in altre imprese che non risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico professionale previsti in sede di gara;

VI) qualora venga accertata la perdita da parte del Concessionario dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;

VII) in tutti i casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente contratto;

VIII) qualora il Progetto Esecutivo predisposto dal Concessionario non sia conforme alle indicazioni degli atti di gara e/o a quanto offerto in sede di gara;

IV) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte del Concessionario, nell'esecuzione del presente servizio, si applica quanto previsto dall'art. 176 del Codice. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considera come grave inadempimento:

- il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal capitolato;
- il mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto;
- la mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione di reintegrazione;
- l'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone di gestione e/o fornitura energetica;
- il reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi del contratto di cui all'art. 2.1 del Capitolato;
- il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di risarcimento danni da esecuzione e danni a terzi.

Nei casi sopra indicati, il Concedente dovrà saldare il CANONE DI AMMORTAMENTO di cui al punto C dell'art. 46 del Capitolato relativo agli

anni rimanenti di durata contrattuale decurtato del 20% a titolo di penale di risarcimento del danno e, qualora gli interventi di riqualifica non siano stati interamente eseguiti, ulteriormente decurtato degli investimenti non effettuati così come rilevabili dal verbale di consegna, con le modalità di pagamento previste all'art. 4. Resta in ogni caso salvo il diritto del Concedente di pretendere il risarcimento di tutti i danni derivati dalla risoluzione del contratto.

Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del Concessionario, si applicano le condizioni di subentro ai sensi dell'art. 176 comma 8 e 9 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 176 comma 4, 5 e 5-bis del Codice.

In tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all'Amministrazione concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.

Art.20) – Fallimento del Concessionario

In caso di fallimento del Concessionario troverà applicazione quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Art. 21) – Equilibrio economico finanziario

In conformità a quanto previsto dall'art. 180, comma 6, D.Lgs. 50/2016 il Concessionario ha prodotto, unitamente all'Offerta, il Piano economico finanziario dal quale risulta la sussistenza dell'equilibrio economico

finanziario dell'intervento.

Resta ferma la possibilità di rivalutazione del Piano Economico Finanziario nelle ipotesi previste dall'art. 182 comma 3 del Codice e dall'articolo 39.3 del Capitolato.

Art. 22) – Verifica dei rischi e piano di monitoraggio

Il presente contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nel capitolato e nella allegata matrice dei rischi.

L'Amministrazione comunale concedente procederà al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformità all'art. 181 comma 4 del Codice e terrà conto della matrice dei rischi allegata al Capitolato. A tal fine il Concessionario, ai sensi dell'art. 43 del Capitolato, trasmetterà all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta l'anno precedente, sull'andamento dei servizi prestati e sull'andamento dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica. Da detta relazione dovranno risultare in modo particolare le prestazioni e le operazioni effettuate, per la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi eseguiti a misura e ogni altro elemento rilevante rispetto alla gestione.

Art. 23) – D.U.R.C.

Si dà atto della regolarità contributiva delle Ditte costituenti l'A.T.I. come da certificazioni D.U.R.C.:

-per ENEL SOLE Srl, rilasciata dall'INAIL in data 16/06/2020 con validità a

tutto il 14/10/2020;

-per IM3 Srl, rilasciata dall'INPS in data 17/06/2020 con validità a tutto il

15/10/2020;

Art. 24) – Obblighi del Concessionario

nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.

Il Concessionario è obbligato, a fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Lombardia durante lo svolgimento dei lavori.

Art. 25) – Domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso il Comune di Cislago.

Art. 26) - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di richiamare e sottoscrivere le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, specialmente quelle in materia di contratti pubblici, il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato con i relativi allegati.

Art. 27) - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'ufficiale rogante del Comune.

2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del presente contratto.

Art. 28) - Registrazione

Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, a carico dell'Amministrazione, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. del 26.04.1986 n. 131, modificato dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332.

Art. 29) - Riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio. Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilità del Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi. In caso di inosservanza, saranno applicate le norme in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale così come contenute nell'art. 19 del presente Contratto.

Art. 30) – Documentazione allegata

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di Legge applicabili e ai seguenti documenti, allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- d) Offerta Tecnica;
- e) Offerta economica;
- f) D.U.V.R.I.;
- g) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
- h) Polizze per Responsabilità verso terzi e assicurative per danni nell'esecuzione dei servizi, di cui all'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- i) Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 190/2019;
- l) matrice dei rischi;
- m) progetto definitivo.

La rimanente documentazione citata nel presente contratto è depositata presso il Servizio Tecnico del Committente. Le Parti contraenti dichiarano di conoscerla in ogni sua parte e, per espressa loro volontà, non viene allegata al presente contratto.

Art.31) - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per la nullità assoluta del presente contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine:

- per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente contratto, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3, dovrà comunicare, sotto la propria responsabilità, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

- dovrà informare l'Amministrazione e la Prefettura di Varese, se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;

- dovrà trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di permettere all'Amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.

Art. 32) - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è il Comune di Cislago, in persona del sindaco pro tempore, il quale ha delegato il Responsabile del Servizio Tecnico, dr.ssa Marina Lastraioli, con decreto n. 34 del 25/05/2018, quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali per l'attività inerente il proprio

servizio.

L'appaltatrice, pertanto, è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del lavoro e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del lavoro stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

L'appaltatrice dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Art. 33) – Finalità del trattamento

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto.

Art. 34) – Durata del trattamento

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

Art. 35) – Dati trattati dal Responsabile

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

Art. 36) – Categoria di interessati

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono cittadini/dipendenti del Comune di Cislago per cui l'appaltatrice è tenuta a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

Art. 37) – Ricorso ad “altri Responsabili”

Il Titolare autorizza l'appaltatrice, nominata Responsabile esterno, laddove ritenuto necessario, a nominare “altri responsabili” per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte dell'appaltatrice Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'appaltatrice nominata Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera ed esclusiva responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli “altri responsabili”.

Art. 38) – Obblighi del Responsabile del trattamento

In virtù della designazione attribuita, l'appaltatrice, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del

trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del

Regolamento UE 679/2016;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali, in formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il

Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione,

nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;

i) si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 39) – Divieto di pantouflag

L'Appaltatore attesta l'assenza di situazioni di cui al punto 6.6 del PTCP del

Comune di Cislago 2019/2021 (Divieto di pantouflag), ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Cislago che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo, tramite strumenti informatici su numero 33 facciate per intero, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.1 comma 1, lett. S), del D.Lgs. n.82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(F.to Marina Lastraioli in modalità elettronica)

L'APPALTATORE IL PROCURATORE

(F.to Francesco Romagnoli in modalità elettronica)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Angelo Quagliotti in modalità elettronica)

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi. (€ 5.603,13 diritti di Segreteria per intero periodo)